

COMUNICATO STAMPA

Una voluntary disclosure all'insegna della trasparenza e della collaborazione In una circolare le indicazioni delle Entrate sulla procedura volontaria

Pronte le istruzioni per la collaborazione volontaria, parole chiave: spontanea e genuina trasparenza nei rapporti con il fisco. I contribuenti che decidono di avvalersi, entro il 30 settembre 2015, della procedura straordinaria per rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2014 in materia di emersione e rientro di capitali, dispongono da oggi delle istruzioni sulle modalità di accesso alla procedura di *voluntary disclosure*, sulle cause di inammissibilità, sulle imposte e sanzioni amministrative dovute e sugli effetti in ambito penale. Il tutto è contenuto nella circolare n.10/E di oggi, con cui l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge n. 186/2014.

Emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero – Possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale. La circolare precisa che possono attivare la *voluntary disclosure*, tra gli altri, anche gli “estero residenti fittizi”, i cittadini “trasferiti” in Paesi *black list*, i soggetti “esterovestiti”, i trust e i trust “esterovestiti”, i contribuenti che detengono attività all'estero senza esserne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere. Il documento di prassi, inoltre, individua nel dettaglio le tipologie di investimenti e di attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all'estero, i redditi e gli imponibili che rientrano nella procedura di *voluntary disclosure*. È possibile accedere alla procedura in relazione a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non sono decaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. In presenza di determinate condizioni, illustrate dalla circolare, non opera il raddoppio dei termini ordinariamente previsto in caso di investimenti e attività finanziarie detenuti in Paesi *black list*, che hanno sottoscritto accordi che prevedono uno scambio di informazioni effettivo, conforme al modello Ocse 2005.

Regolarizzazione delle violazioni dichiarative nazionali – Alla procedura di collaborazione volontaria nazionale possono accedere anche i contribuenti non tenuti agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e quelli tenuti a tale obbligo che vi abbiano adempiuto correttamente. Tutti questi soggetti, pertanto, potranno regolarizzare tutte le violazioni dichiarative relative alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all'Irap, all'Iva, nonché le violazioni in materia di dichiarazioni dei sostituti d'imposta. La procedura di collaborazione volontaria nazionale può essere avviata relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento.

Quando la domanda non è ammissibile - Il contribuente non può accedere alla procedura di collaborazione volontaria se prima di presentare la domanda sia venuto a

conoscenza dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche, dell'inizio di altre attività amministrative di accertamento, della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie. La procedura non può essere attivata neanche nel caso in cui un soggetto terzo, che sia obbligato solidalmente in via tributaria con il richiedente o che abbia concorso in un reato tributario a lui attribuito, venga a conoscenza delle cause di inammissibilità. Il documento di prassi chiarisce, inoltre che, in presenza di attività istruttorie di controllo che interessano una sola annualità, è possibile attivare la procedura per le annualità non interessate dal controllo.

Le domande viaggiano sul web – La circolare ribadisce che le richieste di attivazione della *voluntary* andranno presentate entro il 30 settembre 2015, esclusivamente per via telematica e che l'Agenzia invierà una comunicazione attestante l'avvenuta ricezione.

La relazione di accompagnamento e il contraddittorio - Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, e comunque non oltre il 30 settembre 2015, i contribuenti dovranno inviare la relativa documentazione all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nella ricevuta, assieme a una relazione contenente, per ciascuna annualità d'imposta, la descrizione analitica delle informazioni e dei dati riportati in sintesi nella richiesta. In particolare, la relazione di accompagnamento comprende i dati relativi a:

- l'ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona;
- la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
- la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

Le Entrate sottolineano che, in fase di contraddittorio, il contribuente potrà spiegare maggiormente quanto contenuto nella domanda di *disclosure*.

Perfezionamento della *disclosure* e conseguenze in materia di sanzioni – La procedura si perfeziona esclusivamente in seguito al versamento di tutte le somme dovute, in un'unica soluzione oppure in tre rate di pari importo. L'Agenzia ricorda che comunque non è prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. Inoltre, nel caso di mancato pagamento, anche di una sola delle rate, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e gli Uffici provvederanno a inviare al contribuente un nuovo avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione. Invece, in caso di perfezionamento, l'adesione alla *voluntary* permette di fruire di una riduzione delle sanzioni amministrative e di alcune esclusioni dalla punibilità penale.

Roma, 13 marzo 2015